

Portale Sistema Puglia - www.sistema.puglia.it

FAQ su: Circolare 413/2018

Documento generato dal Centro Servizi Sistema Puglia: 18/07/2018 11:07:32

Contiene: 13 FAQ

1-(D) Dove vanno indicate le attività commerciali cessate nel 2017?

(R) Le attività cessate nel 2017 e, quindi, non più esistenti al 31 dicembre di quell'anno non devono essere rilevate. Esulano semplicemente dalla elencazione contenuta nell'allegato n. 1. Le attività che cessano negli anni successivi al 2017 dovranno essere elencate nell'apposita sezione dell'allegato n. 2 in quanto vanno a modificare la situazione rilevata al termine dell'esercizio precedente.

2-(D) I chioschi e le altre attività di commercio su aree pubbliche devono essere rilevati?

(R) No. Il commercio su aree pubbliche non è compreso nella rilevazione oggetto della circolare n. 413/18.

3-(D) In molti casi gli esercizi commerciali chiudono senza darne notizia al competente Ufficio comunale. Come ci si regola in questi casi? E necessario condurre verifiche tramite polizia municipale?

(R) Il dato richiesto è quello degli esercizi esistenti al 31.12.2017. Non bisogna elencare quelli già cessati. In ogni caso il Comune è tenuto a dichiarare la decadenza o a revocare gli esercizi non più in attività.

4-(D) Gli esercizi commerciali sospesi o non ancora attivati devono essere rilevati nel censimento?

(R) Sì, vanno rilevati. Nel campo Note sarà specificata la circostanza della sospensione temporanea o le motivazioni di mancata attivazione dell'attività e la data di scadenza.

5-(D) Perché per il non alimentare si chiede il dato sulla classe merceologica prevalente visto che ormai rileva solo la tripartizione fra alimentare non alimentare e misto?

(R) Il dato è di interesse statistico posto che per avere un'idea significativa di come l'offerta commerciale si distribuisca sul territorio è ragionevole chiedere di poter conoscere i contenuti specifici dell'offerta genericamente individuata come non alimentare, categoria estremamente eterogenea.

6-(D) Le rivendite di tabacchi e valori bollati rientrano fra quelli da elencare? E le rivendite di giornali e riviste?

(R) Sì, ma solo se fossero congiunti ad attività di esercizio di vicinato.

7-(D) Occorre censire anche gli impianti di distribuzione di carburanti?

(R) No, queste attività non sono oggetto della rilevazione.

8-(D) Gli esercizi di somministrazione quali bar e ristoranti le sale da ballo ecc. devono essere inseriti nel prospetto di monitoraggio?

(R) Queste attività rientrano nell'offerta commerciale di cui parla la norma di riferimento ma in questa sede, per non appesantire la mole di lavoro richiesto, si è preferito limitare la rilevazione a grandi strutture (G) medie strutture (M) e ad esercizi di vicinato (EV). E tuttavia opportuno che i responsabili comunali tengano presente che in un futuro relativamente prossimo si giungerà alla rilevazione anche di queste strutture.

9-(D) Nei prospetti da compilare si richiede la superficie complessiva di vendita. E quindi necessario escludere le parti adibite ad esempio a deposito e a toilette?

(R) Il dato necessario è la superficie complessiva che comprende quella di vendita sommata a quella adibita ad altri usi. Il dato è presente sia nella nuova modulistica di SCIA che nei modelli COM precedenti. Nel modello di foglio elettronico di rilevazione aggiornato e reso disponibile sul sito www.sistema.puglia.it nella sezione dedicata al Commercio è stata eliminata la specificazione di vendita. Nelle successive colonne occorre, invece, indicare la superficie effettivamente adibita alla vendita rispettivamente dell'alimentare e misto e del non alimentare.

10-(D) Nei prospetti da compilare si richiede la sede legale che potrebbe non insistere sul territorio comunale. E realmente questo il dato necessario?

(R) Il dato da prendere in considerazione è quello delle sedi operative collocate sul territorio comunale. E' stato chiarito nei modelli dei fogli elettronici di rilevazione disponibili sul sito www.sistema.puglia.it nella sezione dedicata al Commercio.

11-(D) Le vendite stagionali vanno rilevate?

(R) Le vendite stagionali sono soggette alle stesse regole previste per le altre tipologie oggetto della rilevazione e, pertanto, vanno censite se esercitate in sede fissa. Nelle note si avrà cura di precisare la stagionalità e gli estremi

temporali del periodo di svolgimento dell'attività.

12-(D) E possibile chiarire che cosa debba intendersi per merceologia prevalente? Parliamo delle vecchie classi merceologiche? O della tripartizione beni alla persona, beni a basso impatto e altri beni?

(R) Si fa riferimento alla tipologia di articoli trattati in via prevalente nell'esercizio commerciale di riferimento. Com'è noto le classi merceologiche sono ormai abolite e, d'altro canto, la tripartizione crea macroaggregati poco significativi ai fini statistici. Se l'obiettivo è quello di esaminare la composizione e completezza dell'offerta commerciale in una determinata porzione di territorio regionale, è ovvio che occorre inserire una categoria che identifichi una tipologia omogenea di articoli in vendita (a titolo esemplificativo: abbigliamento, calzature, cosmetici, ferramenta, casalinghi, ecc.). Eventuali eterogeneità nella nomenclatura utilizzata dai diversi comuni (ad es. vestiario anziché abbigliamento) saranno sanate nella fase preparatoria alla elaborazione statistica dei dati forniti a condizione che si utilizzino voci intelligibili e non troppo ampie.

13-(D) Nell'ambito della rilevazione oggetto della circolare prot. 413/18 vanno censite le farmacie?

(R) Le farmacie non vanno censite a meno che, come tabaccai e rivendite di giornali e riviste - anch'essi esclusi dalla presente rilevazione - non contemplino al loro interno anche un esercizio di vicinato (ad es. erboristeria o articoli per neonati). In quest'ultimo caso per indicare la merceologia prevalente dovranno prendersi in considerazione solo gli articoli trattati nella parte adibita ad esercizio di vicinato. La stessa logica dovrà seguirsi con riferimento alle superfici di vendita.